



PROPOSTA DI LEGGE N. 273/21 DELLA REGIONE LAZIO

***"Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo
delle zone montane del Lazio"***

**Audizione presso la Commissione Affari costituzionali e statutari, affari
istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla
criminalità, antimafia del Consiglio regionale del Lazio**

Roma, 18 febbraio 2021

La Regione Lazio, con la proposta di legge 273/21, si propone l'obiettivo di riordinare in modo organico la disciplina *“per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane del Lazio”* completando il processo di trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni montani, in attuazione dell'articolo 32 del TUEL, ponendo fine ai commissariamenti.

Per diversi anni gli interventi legislativi statali e regionali hanno messo in fibrillazione e indebolito gli enti locali, con interventi che hanno portato all'accentramento dell'amministrazione a livello regionale o statale.

Oggi è sempre più forte l'esigenza della ricostruzione di un sistema delle autonomie locali che garantisca un governo locale funzionale e la semplificazione dell'amministrazione nei territori. L'UPI Lazio ha pertanto sollecitato l'Assessorato competente a costituire un gruppo di lavoro con le associazioni regionali degli enti locali per definire un intervento organico di riordino della legislazione regionale sulle funzioni locali.

Nel ringraziare la Commissione I per l'attenzione e la volontà di confronto, l'UPI Lazio esprime un apprezzamento per l'iniziativa della Regione Lazio relativa alla proposta di legge nella materia della montagna, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, che vada nella direzione della promozione e del rafforzamento degli enti locali del Lazio, in attuazione degli articoli 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

I Comuni, singoli e associati, le Province e la Città metropolitana di Roma Capitale devono tutti contribuire allo sviluppo delle zone montane in attuazione degli indirizzi della legislazione regionale.

Per questi motivi, è bene chiarire quali siano le funzioni di programmazione e di gestione dei servizi montani attribuite ai diversi enti locali, fermo restando che le funzioni riconosciute per la tutela e la valorizzazione delle zone montane dovranno essere accompagnate dalle risorse necessarie per l'esercizio delle stesse.

Le attività delle Unioni di comuni montani dovranno essere inserite nella programmazione locale di area vasta (provinciale o metropolitana) attraverso la previsione di interventi che favoriscano la coesione territoriale con opportuni investimenti e servizi delle diverse istituzioni competenti.

A questi fini, il completamento del processo di riordino delle Comunità montane può avvenire a partire dagli ambiti territoriali attuali, prevedendo nella legge un percorso che porti gli enti locali a confermare gli ambiti territoriali delle nuove Unioni di comuni montani nelle Assemblee dei Sindaci delle Province e nella Conferenza metropolitana.

La Regione Lazio dovrebbe valorizzare le Assemblee dei Sindaci delle Province e la Conferenza metropolitana come luoghi della concertazione istituzionale in cui si possono verificare gli orientamenti dei Comuni anche relativamente agli ambiti per l'esercizio associato delle funzioni comunali, non solo nei territori montani.

In queste sedi, i Sindaci dei Comuni interessati potranno confermare la volontà di partecipare alle Unioni di comuni montane, attraverso le quali i Comuni svolgeranno le funzioni connesse alle zone montane sulla base delle risorse umane, strumentali e

finanziarie attribuite dalla Regione, anche in considerazione dei beni e delle risorse trasferite delle Comunità montane oggi commissariate.

Occorre evitare che la scelta volontaria dei singoli Comuni interessati si risolva nella creazione di nuovi enti che complicano i rapporti tra le Province, la Città metropolitana e i Comuni, singoli e associati, del territorio.

Allo stesso tempo, deve essere chiaro che gli incentivi per l'esercizio delle funzioni di sviluppo delle zone montane previste dalla legge saranno assegnati solo ai Comuni che partecipano alle Unioni o si convenzionano con esse.

Le Unioni di comuni montani dovranno rispettare i confini provinciali e la programmazione di area vasta delle Province e della Città metropolitana. Le esigenze delle zone montane che interessano più province o più regioni potranno essere affrontate attraverso politiche mirate definite nell'ambito della Conferenza regionale e attraverso accordi interregionali.

Accanto alla nuova disciplina sulle zone montane, infine, l'UPI Lazio auspica che sia avviato il confronto, anche attraverso il coinvolgimento del CAL, su un più generale intervento di riordino della legislazione regionale sulle funzioni locali, per garantire la coesione territoriale in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in una prospettiva di valorizzazione di tutte le istituzioni locali previste in Costituzione: i Comuni, le Province, e la Città metropolitana di Roma capitale.